



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo ed in particolare le attività di indirizzo, direzione strategico-amministrativa, coordinamento, controllo amministrativo e vigilanza che il Consiglio Nazionale svolge sulle società dallo stesso partecipate e/o controllate.

Art. 2

La funzione di controllo analogo del Consiglio Nazionale sulle società dallo stesso partecipate e/o controllate è intesa come vigilanza analoga a quella svolta istituzionalmente sull'attività dei propri uffici ed è mirata ad assicurare che i servizi di detti organismi siano strumentali alle finalità statutarie e alla strategia gestionale del Consiglio Nazionale.

A tal fine, il Consiglio Nazionale esercita le funzioni di indirizzo e controllo, attraverso la definizione delle strategie e l'assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che le società partecipate devono perseguire e ne verifica l'attuazione.

La Direzione Generale del Consiglio Nazionale, attraverso la struttura organizzativa preposta, verifica che le società partecipate siano uniformate alle disposizioni di legge, in particolare, in tema di assunzioni di personale, esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali.

Art. 3

1.- Il Consiglio Nazionale, per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti artt. 1 e 2, di norma entro il 30 ottobre - di ogni anno, approva un Piano degli obiettivi con il quale definisce gli obiettivi programmatici e le strategie gestionali che le società partecipate e/o controllate, nel rispetto dei principi di autonomia decisionale e di sana, efficace, efficiente ed economica gestione, devono attuare nell'anno successivo per il perseguimento delle effettive e concrete esigenze di servizi manifestate dal Consiglio Nazionale.

2.- Il Consiglio Nazionale, di norma entro il 30 novembre di ogni anno, approva il budget di previsione comprensivo del piano delle assunzioni e degli eventuali altri contratti di lavoro, il piano degli investimenti annuale o pluriennale e le fonti di finanziamento per l'anno successivo delle società partecipate e controllate ed approva, entro i termini di legge relativi alla approvazione dei bilanci di esercizio da parte delle società, il bilancio di esercizio predisposto dalle stesse.



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Art. 4

- 1.- Ai fini di cui ai precedenti articoli, le società partecipate e/o controllate:
- a. entro il 30 settembre di ciascun anno, relazionano al Consiglio sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e sulla corrente situazione gestionale e patrimoniale;
 - b. entro il 30 novembre di ciascun anno consegnano al Consiglio:
 - (1) gli indirizzi generali programmatici e strategici che intendono perseguire nell'anno successivo;
 - (2) il Piano Operativo per l'anno successivo. Il piano Operativo annuale è elaborato sulla base degli indirizzi ed obiettivi forniti dal socio che, in sede di esame del documento, può proporre variazioni ed emendamenti;
 - (3) il budget di previsione per l'anno successivo;
 - (4) il piano degli investimenti annuale o pluriennale;
 - (5) le fonti di finanziamento;
 - c. almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei soci, trasmettono al Consiglio Nazionale, per la sua approvazione, il bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori.
- 2.- Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale, gli atti delle società partecipate e/o controllate relativi a:
- a. alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
 - b. acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;
 - c. contrazione di prestiti nonché di altre forme di finanziamento;
 - d. procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
 - e. variazioni della dotazione organica.

Art. 5

Il Consiglio, per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 deve, altresì, approvare i seguenti documenti delle società partecipate e controllate:

- a. proposta di operazioni strategiche;
- b. acquisizioni o cessioni, scissioni e fusioni;



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO

- c. proposte relative a operazioni immobiliari o ad atti di alienazione del patrimonio;
- d. proposta di aumento e riduzione del capitale sociale;
- e. proposta di modifica dello Statuto;
- f. proposta di istituzione e/o soppressione di sedi secondarie.

Art. 6

Il Consiglio Nazionale vigila sulla corretta attuazione del modello organizzativo e gestionale delle società partecipate e/o controllate anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 e verifica semestralmente lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici indicati nel Piano previsto dall'art. 3.

Art. 7

1.-Il Consiglio Nazionale ed il Direttore Generale vigilano sul rispetto del presente regolamento, svolgendo attività di controllo costante e sistematico dello stato di attuazione degli indirizzi programmatici delle società partecipate e/o controllate e della qualità dei servizi erogati, sia in base a rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario, contabile, sia attraverso verifiche e accessi presso la sede principale e i locali delle società.

2.- Il Consiglio Nazionale approva la proposta di modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 delle società partecipate e/o controllate.

Art. 8

Il Direttore Generale, per l'esercizio del controllo analogo e concomitante di cui ai precedenti articoli, chiede alle società partecipate e/o controllate tutte le informazioni relative alla gestione operativa necessarie al riscontro della regolarità, efficienza, efficacia ed economicità, ed in particolare una relazione informativa su:

- a. lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi assegnati per l'anno corrente;
- b. l'andamento della gestione dei servizi erogati;



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO

- c. gli acquisti di beni e servizi e i lavori svolti, con indicazione della modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori dei lavori;
- d. l'elenco delle assunzioni e degli altri contratti di lavoro autonomo;
- e. lo scostamento verificatosi rispetto al budget di previsione annuale;
- f. un report sulle specifiche operazioni che, direttamente o indirettamente, lascino presagire un condizionamento delle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza delle società partecipate e controllate e/o determinare nel prosieguo dell'esercizio scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel documento di budget.

Art. 9

1.- Ai fini del controllo sulla qualità dei servizi, il Consiglio Nazionale chiede di trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno:

- a. un elenco semestrale dei reclami;
- b. il cronoprogramma dei tempi di svolgimento delle prestazioni;
- c. il cronoprogramma dei tempi di erogazione dei servizi.

2.- Il Consiglio Nazionale può incondizionatamente richiedere alle società partecipate e/o controllate, in qualsiasi momento, la trasmissione di qualsiasi atto e documento inerente alla attività, alla organizzazione e alla gestione dei servizi delle società stesse.

3.- Le richieste del di rapporto e/o esibizione di atti e documenti devono essere inoltrate in forma scritta per e-mail, pec o anche consegna a mani e comunque con qualsiasi modalità che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Art. 10

1.- Ove, nel corso dell'attività di vigilanza e controllo, giunga rilievo di reiterate violazioni degli obblighi assunti in materia di conseguimento degli obiettivi e delle strategie definite dal Consiglio, il Consiglio Nazionale detterà le misure correttive necessarie ed opportune per fare ottemperare tempestivamente ai rilievi formulati dallo stesso Consiglio.

2.- Qualora la società partecipata e/o controllata non dovesse avere tempestivamente adottato le misure correttive indicate dal Consiglio, verranno intraprese tutte le misure idonee a farle rispettare, financo la destituzione degli organi della società dai propri incarichi.



REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Art. 11

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale.